



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Emilia in persona del GOT Avv. Monica Santa Kumbasar in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4851 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013,

PROMOSSA DA

R. [REDACTED] N. [REDACTED] S.R.L., con sede a Reggio Emilia in [REDACTED] presentata e difesa dall' [REDACTED] ivamente domiciliata presso lo studio del difensore a R. [REDACTED] er procura in calce all'atto di citazione

- attore/opponente -

CONTRO

STUDIO [REDACTED] OTTORI COMMERCIALISTI, con sede a Reggio Emilia in Piazza [REDACTED] presentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] etti- vamente domiciliata presso lo studio del difensore a Reggio Em [REDACTED] er procura a margine del ricorso per ingiunzione

- convenuto/opposto -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni

Parte attrice conclude come da atto introduttivo del giudizio di opposizione, il convenuto come da comparsa di costituzione.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1. Con decreto n°1687/13 notificato il 13/5/2013, il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a R. [REDACTED] S.r.l. di pagare allo Studio [REDACTED] ottori Commercialisti la somma di € 7.668,36 oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di

mls

Sent. n. 1056/14
Dep. 15/08/2014
Pub. 16/08/2014
Cron. 3338/2014
Rep. 2884/2014

corrispettivo per l'attività professionale svolta.

Avverso tale decreto con atto di citazione notificato il 21/6/2013 proponeva opposizione la N. [REDACTED] R. [REDACTED] S.r.l. eccependo l'intervenuta prescrizione presuntiva del diritto fatto valere con il monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 24/4/2013) in quanto relativo a prestazioni eseguite nel 2001 e 2002 di cui era stato chiesto il pagamento "da ultimo" in data 2/7/2009; in subordine assumeva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di cui alla notula in data 15/5/2009 con il pagamento della fattura n°13 dell'8/3/2004 a favore dello studio [REDACTED] opposto.

Quanto alla notula in data 30/6/2009 ne contestava il quantum.

Concludeva pertanto per la declaratoria di prescrizione del diritto azionato con il monitorio e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta in data 26/9/2013 si costituiva lo Studio [REDACTED] Dottori Commercialisti il quale contestava gli assunti dell'opponente, in particolare eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e comunque l'infondatezza nel merito dell'opposizione.

Insisteva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, in assenza della richiesta dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/2/2014.

2. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta seppure nei limiti di cui infra.

Preliminarmente si rileva che è infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente in quanto quest'ultimo dichiarando di avere integralmente estinto l'obbligazione oggetto di monitorio di cui alla pro forma in data 15/5/2009 di € 6.521,86 (doc. n°2 di parte ricorrente del monitorio) con il pagamento, della minor somma di € 2.956,05 di cui alla fattura n°13 in data 8/3/2004 (doc. n°2 dell'opponente) saldata allo Studio [REDACTED] Dottori Commercialisti, ha ammesso di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata.

Orbene, poiché l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, di essa non potrà avvalersi il debitore che sostenga di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito (Cass. civ., sez. VI, n°16818 del 3/10/2012). L'opponente non ha contestato che l'opposta abbia posto in essere l'attività professionale oggetto delle fatture pro forma azionate con il decreto ingiuntivo opposto quanto piuttosto che l'attività di cui alla proforma 15/5/2009 debba ritenersi ri-

fill

compresa in quella oggetto della fattura n°13/2004 (doc. n°2 dell'opponente) saldata all'opposta; mentre quella di cui alla pro forma 30/6/2009 sia stata erroneamente conteggiata.

In effetti la fattura n°13 /2004 emessa da parte opposta a favore il della R [REDACTED] N [REDACTED] ha ad oggetto "Onorari per prestazioni professionali svolte nei Vostri confronti a tutto il 31.12.2002. Importo concordato" e le prestazioni professionali di cui l'opposta ha chiesto il pagamento con la pro-forma in data 15/5/2009 sono relative ad attività svolta nell'arco temporale 28/02/2001 - 09/5/2002 (doc.n°2 del monitorio); in mancanza di prova contraria pertanto non vi è ragione di ritenere che tali prestazioni debbano essere conteggiate separatamente . Quanto invece alla pretesa creditoria di cui alla nota pro-forma in data 30/6/2009 parte opponente non ha contestato che sia stata posta in essere l'attività professionale oggetto della richiesta di pagamento, quanto piuttosto ne contesta il quantum. In proposito parte opponente ha rilevato che, quanto alle prestazioni ordinarie, sarebbero dovuti i compensi solo per le prestazioni relative ai mesi di gennaio e febbraio, essendosi il rapporto interrotto prima della scadenza dell'anno; quanto alle prestazioni straordinarie poiché lo Studio [REDACTED] avrebbe commesso degli errori nella compilazione di cartelle di pagamento IVA, IRAP e INPS soci, non avrebbe dovuto richiedere una parte dei compensi ivi conteggiati.

Dalla documentazione versata in giudizio da parte opposta si evince che nella quantificazione dei compensi richiesti con la pro-forma 30/6/2009 quest'ultima ne abbia in effetti decurtato una parte (deduzione di € 331,84 di sanzione su cartella pagamento INPS soci, riduzione del 50% su alcune prestazioni straordinarie). Non essendoci contestazione sull'an e in assenza di prova sull'erroneità del quantum ivi calcolato, l'importo di cui alla pro-forma 30/6/2009 è dovuto.

3. La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOT Avv. Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da R [REDACTED] N [REDACTED] S.r.l. nei confronti dello Studio [REDACTED] Dottori Commercialisti con atto di citazione notificato il 21/6/2013 avverso il decreto ingiuntivo n°1687/13, notificato il 13/5/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°1687/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;